Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 92 del 19 aprile 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 19 aprile 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 67

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 1° aprile 1996.

Approvazione del nuovo testo del regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane.

(Deliberazione n. 9882)

SOMMARIO

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 1° aprile 1996.

Approvazione del nuovo testo del regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane. (Deliberazione n. 9882)

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche e integrazioni;

Visto in particolare l'art. 3, lettera *f), sub* art. 1, della citata legge 7 giugno 1974, n. 216;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto in particolare, l'art. 20, commi 1 e 2, della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori, approvato con delibera n. 8221 del 12 luglio 1994 e le successive modifiche e integrazioni;

Considerata la opportunità di modificare il funzionamento del mercato telematico per la negoziazione dei titoli di Stato, garantiti dallo Stato e obbligazionari quotati eliminando dalle fasi di negoziazione le fasi di «rinvio»;

Considerata altresì l'opportunità di procedere al riordinamento organico delle norme contenute nel regolamento per il funzionamento del sistema telematico citato in premessa;

Delibera:

È approvato l'unito regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane. Il regolamento è costituito di 96 articoli ed entrerà in vigore a partire dal 15 aprile 1996.

In via transitoria, in deroga a quanto previsto dall'art. 22, comma 1, lettera *a)*, punti 1 e 2, dell'annesso regolamento, non possono essere immesse proposte con le modalità di esecuzione «esponi al raggiungimento del prezzo di ...» e «valido sino a orario ...».

Limitatamente ai titoli negoziati nel mercato delle spezzature non si applica l'art. 10 della delibera n. 5552 del 14 novembre 1991.

Il regolamento sarà inviato al consiglio di borsa che ne curerà la diffusione nei modi d'uso e sarà altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 1° aprile 1996

p. *Il presidente:* ZURZOLO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA TELEMATICO DELLE BORSE VALORI ITALIANE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

CAPO I

Fonti normative e definizioni

Art. 1
(Fonti normative)

1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 12, comma 3, e 20, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

2. Il presente regolamento stabilisce:

a) le caratteristiche e le modalita' di funzionamento del sistema telematico delle borse;

b) le modalita' di funzionamento del mercato telematico per la negoziazione delle azioni, delle obbligazioni convertibili, dei warrant e dei diritti di opzione;

c) le modalita' di funzionamento del Mercato telematico per la negoziazione delle obbligazioni e dei titoli di stato quotati (MOT);

d) le modalita' di funzionamento del Mercato telematico per la negoziazione dei contratti a premio a contante (MPR);

e) le modalita' di funzionamento del Mercato telematico per la negoziazione delle spezzature;

f) le modalita' di rilevazione e di distribuzione delle informazioni di borsa per il tramite del sistema di cui alla lettera a);

g) le modalita' di archiviazione accentrata dei dati relativi alle negoziazioni;

h) le modalita' di trasmissione alla Consob e al Consiglio di Borsa dei dati necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali;

i) le modalita' di funzionamento dei sistemi di riscontro automatico delle operazioni di borsa;

l) le modalita' di funzionamento del sistema informativo di supporto al mercato dei riporti a contante.

Art.2
(Definizioni)

1. Nel presente regolamento l'espressione:

a) "legge n. 1/1991" designa la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

b) "operatori autorizzati" o "operatori" designa gli agenti di cambio e le societa' d'intermediazione mobiliare autorizzate all'attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della legge n. 1/1991, abilitati alla negoziazione mediante sistema telematico;

c) "Consiglio di Borsa" o "Consiglio" designa il Consiglio di Borsa di cui all'art. 24, della legge n. 1/1991;

d) "Consob" designa la Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa;

e) "Contrattazione continua" designa il sistema di negoziazione avente ad oggetto azioni, obbligazioni convertibili, warrant e diritti di opzione;

f) "Mercato telematico per la negoziazione delle obbligazioni e dei titoli di stato" (MOT) designa il sistema di negoziazione avente ad oggetto obbligazioni e titoli di stato quotati;

g) "Mercato telematico per la negoziazione dei contratti a premio a contante" (MPR) designa il sistema di negoziazione avente ad oggetto contratti a premio a contante;

h) "Mercato telematico delle spezzature" designa il sistema di negoziazione di ordini aventi ad oggetto un quantitativo di titoli inferiore al lotto minimo negoziabile sul mercato di riferimento;

i) "Book" di negoziazione designa il prospetto video sul quale sono esposte, nelle diverse fasi di negoziazione, le proposte in acquisto e in vendita con indicazione dei relativi prezzi e quantita';

l) "Ultimo prezzo valido" designa, per il MOT, il prezzo con data piu' recente tra l'ultimo prezzo d'asta di cui all'art. 34 che abbia dato luogo alla conclusione dei contratti ed il prezzo medio di sottoscrizione per abbinamento di cui all'art. 36. Nel caso in cui alla stessa data siano presenti entrambi i suindicati prezzi, l'ultimo prezzo valido corrisponde al prezzo d'asta;

m) "premio" designa il prezzo della facolta' oggetto del contratto a premio a contante;

n) "base" designa, il prezzo, stabilito nel contratto a premio a contante, al quale viene regolata la compravendita in caso di esercizio della facolta';

o) "serie" designa i contratti a premio a contante relativi al medesimo valore mobiliare sottostante, che attribuiscono la medesima facolta' e che hanno la stessa base e scadenza;

p) "Mercato di riferimento" designa, per il mercato delle spezzature, il mercato ufficiale dove sono negoziati lotti minimi, o multipli di essi, di azioni, warrant ed obbligazioni convertibili quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto;

q) "Operatori specialisti" designa, per il mercato delle spezzature, gli intermediari autorizzati iscritti nell'elenco di cui all'art. 49;

r) "Liquidazione a contante garantita" designa la liquidazione a contante dei contratti aventi ad oggetto le azioni, le obbligazioni convertibili e i warrant quotati in borsa negoziati a contante, garantita dalla Cassa di compensazione e garanzia di cui all'art. 22, comma 3, della legge n. 1/1991;

s) "Intermediari aderenti alla liquidazione a contante garantita" designa gli agenti di cambio, le SIM e le banche aderenti alla liquidazione a contante garantita;

t) "Liquidazione a contante non garantita" designa la liquidazione a contante dei contratti aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato quotati in borsa ed ivi stipulati, titoli obbligazionari quotati in borsa negoziati a contante e diritti di opzione ammessi alla negoziazione in borsa;

u) "data di eseguito" designa la data di conclusione attribuita al contratto dal sistema di riscontro e rettifica giornalieri.

CAPO II
Descrizione e funzioni del sistema

Art. 3
(Descrizione del sistema telematico delle borse)

1. Il sistema telematico delle borse è costituito da una rete di elaboratori e terminali che realizza il collegamento fra le singole borse valori, assicurando la unicità del mercato ufficiale di borsa attraverso eguale capacità di accesso e di utilizzo per tutti gli operatori e la immediata acquisizione e diffusione delle informazioni necessarie alla operatività del mercato.

2. Il sistema telematico delle borse è predisposto a cura del Consiglio di Borsa, secondo i requisiti generali e i criteri di funzionamento del sistema stesso stabiliti dalla Consob.

3. La Consob può altresì indicare, con particolare riguardo al dimensionamento delle capacità operative del sistema, alla sicurezza ed alla protezione dei dati immessi nel sistema stesso, nonchè alle modalità di accesso al sistema da parte degli operatori gli adeguamenti che dovessero rendersi necessari anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 20, comma 8, della legge n. 1/1991 e del suo utilizzo per il funzionamento degli altri mercati di cui al titolo II della stessa legge.

4. Il Consiglio può affidare a terzi, mediante atti di concessione approvati dalla Consob e sotto il proprio controllo, la realizzazione tecnica e la gestione del sistema telematico delle borse.

5. Il Consiglio fornisce alla Consob, su richiesta di quest'ultima, una relazione sugli sviluppi della realizzazione del sistema e sull'andamento della gestione.

Art. 4
(Funzioni del sistema telematico delle borse)

1. Il sistema telematico delle borse, in conformità alle disposizioni del presente regolamento ed alle prescrizioni tecniche contenute nei documenti recanti le specifiche funzionali del sistema stesso, approvate dalla Consob con propri provvedimenti, consente lo svolgimento delle funzioni pubbliche occorrenti per il funzionamento del mercato ufficiale di borsa e, tra queste, in particolare:

a) diffusione tra gli operatori di proposte negoziali, conclusione automatica dei contratti e informazione sui contratti conclusi;

b) diffusione al pubblico, anche attraverso collegamenti con reti informative private, di informazioni sull'andamento del mercato borsistico e di altre informazioni ad esso relative;

c) informazione al Consiglio di Borsa e all'organo di controllo del mercato di cui all'art. 76 sulle proposte immesse nel sistema dagli operatori e sui contratti conclusi;

d) rilevazione dei dati per la redazione e la pubblicazione dei listini ufficiali;

e) elaborazione ed archiviazione dei dati relativi ai contratti conclusi anche senza l'utilizzo del sistema telematico delle borse;

f) riscontro e rettifica dei dati di cui alla lettera e) e loro inoltro, in via automatica, al sistema di compensazione e liquidazione;

g) esposizione e gestione di proposte di contratti di riporto a contante.

2. La Consob, con propri provvedimenti, può estendere ad altri mercati regolamentati, ovvero a particolari categorie di operazioni, lo svolgimento di una o più delle funzioni previste al comma 1.

Art. 5
(Utilizzo del sistema telematico delle borse)

1. Il Consiglio, in conformità agli usi di borsa, alle norme del presente regolamento ed alle disposizioni particolari emanate dalla Consob, definisce le modalità operative di utilizzo del sistema.

2. Il Consiglio provvede altresì alla pubblicazione ed all'aggiornamento dei manuali d'uso, dandone comunicazione alla Consob, nonchè all'addestramento ed all'abilitazione degli addetti ai terminali.

3. Nel caso di realizzazione e gestione del sistema mediante atti di concessione, le predette funzioni sono delegate all'ente concessionario.

Art. 6
(Abilitazione alla negoziazione tramite il sistema telematico)

1. Nello svolgimento dell'attività di negoziazione operano mediante il sistema telematico:

a) gli agenti di cambio in carica;

b) i rappresentanti alle grida degli agenti di cambio;

c) i soggetti abilitati a svolgere, ai sensi degli articoli 7, comma 2, e 18, comma 9, della legge n. 1/1991, l'attività di negoziazione nei mercati regolamentati per conto delle società di intermediazione mobiliare.

2. Ai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, l'abilitazione alla negoziazione mediante sistema telematico è rilasciata al termine di apposito corso di addestramento ovvero a seguito di prova pratica. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 2 e 3.

Art. 7
(Controlli della Consob)

1. La Consob può disporre in ogni momento controlli in ordine alla realizzazione ed al funzionamento del sistema telematico, sia presso le singole borse valori che presso gli enti incaricati della realizzazione e della gestione del sistema stesso.

Art. 8
(Svolgimento delle negoziazioni)

1. Le negoziazioni mediante il sistema telematico hanno luogo contemporaneamente in tutte le borse valori, con le modalità stabilite nel presente regolamento e nelle disposizioni particolari emanate dalla Consob.

2. Con le norme di attuazione di cui all'art. 96, la Consob stabilisce gli orari di inizio e termine giornalieri delle negoziazioni e la durata delle fasi di negoziazione dei mercati di cui al presente regolamento nonchè l'orario di funzionamento dei sistemi di riscontro e rettifica giornalieri e del sistema di supporto informatico al mercato dei riporti a contante.

Art. 9
(Ammissione dei titoli)

1. La Consob determina i titoli ammessi alla negoziazione mediante sistema telematico, fissando la data di inizio delle contrattazioni.

2. I titoli ammessi non possono formare oggetto di contrattazioni ufficiali con modalità diverse da quelle stabilite nel presente regolamento.

Art. 10
(Apparecchiature destinate alla negoziazione)

1. L'attività di negoziazione ha luogo mediante terminali installati sui banchetti degli operatori nei locali di borsa.

2. Il Consiglio determina il numero dei terminali "pubblici" da installare presso ciascuna borsa destinati ad assicurare la prosecuzione delle negoziazioni in caso di malfunzionamento dei terminali di cui al comma 1.

3. Il Consiglio stabilisce le disposizioni generali per l'utilizzo dei terminali di cui al comma 2 presso le singole borse valori.

4. Per l'attività di cui al comma 1, gli operatori possono essere autorizzati dal Consiglio ad installare ulteriori terminali nei propri uffici, al di fuori dei locali di borsa. Si applica l'art. 5, comma 3.

Art. 11
(Apparecchiature necessarie al funzionamento del sistema)

1. Il Consiglio stabilisce le disposizioni necessarie al funzionamento, presso le singole borse valori, del sistema telematico per quanto attiene, in particolare, alla disponibilità dei locali ed alla operatività delle apparecchiature pubbliche, dandone comunicazione alla Consob.

TITOLO II

CONTRATTAZIONE CONTINUA

Capo I
Tipologie di ordini

Art. 12
(Ordini eseguibili in apertura)

1. Gli ordini per esecuzione in apertura possono essere impartiti:

a) "al prezzo di apertura" (ordini senza limite di prezzo);

b) "con limite di prezzo", con le eventuali altre istruzioni indicate dal committente.

2. Ove non sia diversamente specificato, tutti gli ordini con limite di prezzo si intendono conferiti dai committenti per esecuzione in apertura.

3. Gli ordini "in apertura" rimasti ineseguiti totalmente o parzialmente sono trasferiti dal sistema, ove non diversamente specificato, alla fase di contrattazione continua, con le modalità indicate all'art. 21.

Art. 13
(Ordini eseguibili in contrattazione continua)

1. Gli ordini per esecuzione in contrattazione continua possono essere impartiti:

a) "al prezzo di mercato" (senza limite di prezzo), per esecuzione alle migliori condizioni presenti sul mercato all'atto dell'immissione dell'ordine e con le eventuali altre istruzioni indicate dal committente;

b) "con limite di prezzo", per esecuzione alle condizioni di prezzo specificate all'atto dell'immissione e con le eventuali altre istruzioni indicate dal committente.

Capo II
Modalità di esecuzione degli ordini

Art. 14
(Proposte ed applicazioni degli operatori)

1. L'esecuzione degli ordini ha luogo mediante immissione nel sistema da parte degli operatori di corrispondenti proposte di negoziazione o applicazioni a proposte di segno contrario già presenti nel sistema stesso.

2. Le proposte di negoziazione riflettono ordini a prezzo limitato e a prezzo di apertura e vengono esposte nel book in ordine di prezzo e di orario di immissione separatamente per le vendite e per gli acquisti con l'indicazione dell'operatore proponente, del titolo da trattare, della relativa quantità e del prezzo proposto, nonchè del tipo di operazione da porre in essere. Non è consentita l'immissione nel sistema di proposte a prezzi superiori o inferiori ai limiti percentuali stabiliti dalla Consob nelle norme di attuazione di cui all'art. 96.

3. Durante la contrattazione continua gli operatori possono limitare l'esposizione delle proposte ad una quantità parziale; l'esistenza di ulteriori quantità è evidenziata con apposito indicatore.

4. Le applicazioni riflettono ordini senza limiti di prezzo ("al prezzo di mercato") destinate ad essere abbinate alle proposte di segno contrario esposte al momento nel book. L'esecuzione parziale di una applicazione può dare luogo alla creazione, per la quantità ineseguita, di una proposta che rimane esposta nel book con il prezzo dell'ultimo contratto concluso.

Capo III
Avvio giornaliero della contrattazione continua

Art. 15
(Fase di preapertura)

1. Nella fase di "preapertura" gli operatori possono immettere nel sistema proposte di acquisto e di vendita con "limite di prezzo" o al "prezzo di apertura"

2. Le proposte sono liberamente modificabili e revocabili dal proponente fino al termine della fase di preapertura; al termine di detta fase, nei dieci minuti precedenti l'apertura, l'eventuale cancellazione delle

proposte immesse nel sistema può essere effettuata esclusivamente dall'organo di controllo del mercato di cui all'art. 76.

3. Durante la fase di preapertura il sistema determina e mantiene aggiornato, a titolo informativo, il prezzo teorico di apertura di cui all'art. 17.

4. L'organo di controllo del mercato di cui all'art. 76 può, in via generale o per singolo titolo, prolungare il periodo di preapertura in considerazione di particolari andamenti del mercato.

Art. 16
(Modalità di immissione delle proposte)

1. Durante la fase di preapertura gli operatori possono immettere esclusivamente proposte riflettenti ordini:

a) "al prezzo di apertura"; il sistema assegna dinamicamente a tali proposte il prezzo al quale queste avrebbero le maggiori possibilita' di essere soddisfatte.

E' consentito specificare le seguenti modalita' di esecuzione delle proposte:

- "esegui o cancella"; la proposta viene eseguita, anche parzialmente, dal sistema per la quantita' disponibile in apertura; l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente;

- "valido fino a data specificata"; la proposta permane nel sistema, mantenendo la priorita' temporale originaria, per la quantita' ineseguita, fino alla data di scadenza specificata al momento dell'immissione che non puo' comunque eccedere 30 giorni a partire dall'immissione stessa. Il giorno successivo a quello dell'immissione la proposta viene convertita in una proposta con limite di prezzo pari a quello di apertura del giorno di immissione ovvero, nel caso di cui all'art. 19, comma 4, con il limite di prezzo di cui all'art. 19, comma 5. Le proposte sono cancellate automaticamente dal sistema qualora il loro prezzo ecceda i limiti percentuali stabiliti dalla Consob ovvero in occasione dell'esecuzione di operazioni sul capitale della societa' emittente il titolo cui le stesse sono riferite;

b) "con limite di prezzo"; e' consentito specificare, oltre alla modalita' "esegui o cancella" prevista alla lettera a), le seguenti modalita' di esecuzione delle proposte:

- "valido sino a orario ...."; la proposta resta visualizzata nel sistema fino all'orario indicato;

- "valido fino a data specificata"; la proposta permane nel sistema, mantenendo la priorita' temporale originaria, per la quantita' ineseguita, fino alla data di scadenza specificata al momento dell'immissione che non puo' comunque eccedere 30 giorni a partire dall'immissione stessa. Le proposte sono cancellate automaticamente dal sistema qualora il loro prezzo ecceda i limiti percentuali stabiliti dalla Consob ovvero in occasione dell'esecuzione di operazioni sul capitale della societa' emittente il titolo cui le stesse sono riferite.

Art. 17
(Determinazione del prezzo teorico di apertura)

1. Nel corso del periodo di preapertura il sistema determina costantemente, per ogni titolo, il prezzo teorico di apertura che risulta corrispondente:

a) al prezzo al quale è negoziabile la maggiore quantità di titoli; ovvero

b) al prezzo al quale e' negoziabile la quantità che produce la minor differenza fra il volume degli acquisti e delle vendite, qualora a prezzi diversi siano negoziabili pari quantità di titoli; ovvero

c) al prezzo, in presenza di pari quantità e uguali differenze tra il volume degli acquisti e delle vendite, più prossimo a quello di riferimento di cui all'art. 62, ovvero al maggiore dei due prezzi qualora entrambi divergano dal prezzo di riferimento di una medesima percentuale.

2. Qualora siano presenti su entrambi i lati del book esclusivamente proposte a prezzo di apertura, il sistema assume come prezzo teorico di apertura l'ultimo prezzo di riferimento.

Art. 18
(Informazioni agli operatori)

1. Durante il periodo di preapertura gli operatori possono prendere visione di tutte le proposte negoziabili immesse nel sistema, del prezzo teorico di apertura e dei quantitativi complessivamente negoziabili a detto prezzo, nonchè dell'eventuale quantità in acquisto o in vendita

ineseguibile al prezzo di apertura per mancanza di proposte di segno contrario disponibili per l'abbinamento.

Art. 19
(Validità del prezzo di apertura)

1. Il prezzo teorico di apertura, determinato per ogni titolo ai sensi dell'art. 17, e' valido e viene assunto come prezzo di apertura per la conclusione dei contratti se la sua differenza dall'ultimo prezzo di riferimento di cui all'art. 62, non supera la percentuale stabilita dalla Consob nelle norme di attuazione di cui all'art. 96.

2. Nel caso in cui la condizione di cui al comma 1 non sia soddisfatta, il sistema proroga automaticamente il periodo di preapertura per un intervallo di tempo stabilito dalla Consob nelle norme di attuazione di cui all'art. 96.

3. L'organo di controllo del mercato di cui all'art. 76 può modificare, per singolo titolo o per tutto il mercato, la percentuale di cui al comma 1 in considerazione di particolari andamenti del mercato.

4. Qualora le proposte di negoziazione presenti in domanda ed in offerta non consentano la conclusione dei contratti, il sistema provvede a trasferire le proposte stesse direttamente alla fase di negoziazione in continua.

5. Le proposte a prezzo di apertura trasferite alla fase di negoziazione in continua ai sensi del comma precedente, sono convertite in proposte a prezzo limitato e assumono come prezzo:

a) il prezzo della migliore proposta a prezzo limitato presente sul book alla fine della fase di preapertura;

b) l'ultimo prezzo di riferimento, se al termine della fase di preapertura non erano presenti sul book proposte a prezzo limitato.

Art. 20
(Fase di apertura)

1. Nella fase di apertura per i titoli per i quali ricorrano le condizioni di cui al precedente articolo 19, comma 1, il sistema provvede a trasformare automaticamente le proposte abbinabili in contratti, conclusi al prezzo di apertura, secondo le priorità di prezzo e di tempo delle proposte stesse e sino ad esaurimento delle quantità disponibili.

Art. 21
(Proposte ineseguite nella fase di apertura)

1. Le proposte ineseguite, in tutto o in parte, nella fase di apertura vengono automaticamente convertite in proposte di contrattazione continua:

a) se immesse con limite di prezzo, con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria;

b) se immesse "al prezzo d'apertura", con detto prezzo e con la priorità temporale della proposta originaria, salvo quanto disposto dall'art. 19, comma 5.

Capo IV
La contrattazione continua

Art. 22
(Esecuzione automatica delle negoziazioni)

1. Il sistema dà esecuzione con le seguenti modalità alle proposte ed alle applicazioni immesse dagli operatori.

a) Proposte (con limite al prezzo).

L'immissione di una proposta è accettata dal sistema a condizione che il suo prezzo sia compreso entro i limiti percentuali stabiliti dalla Consob e determina la conclusione di uno o più contratti mediante abbinamento da parte del sistema per la quantità disponibile con le proposte di segno contrario aventi prezzo uguale o migliore della proposta inserita. L'eventuale quantità insoddisfatta (parzialmente o totalmente) rimane visualizzata nel book.

E' consentito specificare le seguenti modalità di esecuzione delle proposte:

1) "esponi al raggiungimento del prezzo di...": la proposta viene accettata dal sistema, ma visualizzata sul book solo al raggiungimento del prezzo indicato;

2) "valido sino ad orario....": la proposta resta visualizzata nel sistema fino all'orario indicato;

3) "esegui o cancella": la proposta viene eseguita, anche parzialmente, dal sistema, per le quantità disponibili al prezzo indicato; l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente;

4) "esegui con quantità minima...": la proposta viene eseguita anche parzialmente almeno per il quantitativo minimo indicato; se detto quantitativo non è disponibile nel mercato la proposta viene cancellata automaticamente;

5) "tutto o niente": la proposta viene eseguita unicamente per l'intero quantitativo indicato o cancellata automaticamente;

6) "valido fino a data specificata": la proposta permane nel sistema, mantenendo la priorita' temporale originaria, per la quantita' ineseguita, fino alla data di scadenza specificata al momento dell'immissione che non puo' comunque eccedere 30 giorni a partire dall'immissione stessa. Le proposte sono cancellate automaticamente dal sistema qualora il loro prezzo ecceda i limiti percentuali stabiliti dalla Consob ovvero in occasione dell'esecuzione di operazioni sul capitale della societa' emittente il titolo cui le stesse sono riferite.

b) Applicazioni (al prezzo di mercato).

L'immissione di un'applicazione dà luogo alla creazione nel sistema di una proposta avente lo stesso prezzo della migliore proposta di segno contrario visualizzata al momento dell'immissione e determina la conclusione automatica di uno o più contratti mediante abbinamento di tale proposta da parte del sistema, per le quantità disponibili, con le proposte di segno contrario. L'eventuale saldo residuo rimane esposto nel book come proposta avente il prezzo dell'ultimo contratto concluso e la priorità dell'applicazione originaria. Su disposizioni del committente (ordini "curando"), l'eventuale saldo residuo può essere eseguito, ad iniziativa dell'operatore, ai prezzi delle migliori proposte successive di segno opposto presenti nel book.

E' consentito specificare le seguenti modalità di esecuzione delle applicazioni:

1) "esegui comunque": la conclusione dei contratti avviene automaticamente ai prezzi delle proposte più convenienti esposte nel book. L'eventuale saldo residuo non ancora soddisfatto rimane esposto nel book come proposta a prezzo limitato avente il prezzo dell'ultimo contratto concluso e la priorità temporale dell'applicazione originaria. L'organo di controllo di cui all'art. 76 determina per ciascuno dei titoli ammessi, il numero massimo di lotti negoziabili con la modalità "esegui comunque" e, ove ciò sia necessario per garantire il regolare funzionamento del mercato, può inibire l'utilizzo di tale modalita'.

2) le modalità di cui alla precedente lettera a), numeri 2, 3, 4 e 5.

3) valido fino a data specificata": la proposta permane nel sistema, mantenendo la priorita' temporale originaria, per la quantita' ineseguita, fino alla data di scadenza specificata al momento dell'immissione che non puo' comunque eccedere 30 giorni a partire dall'immissione stessa. Il giorno successivo a quello dell'immissione la proposta viene convertita in una proposta con limite di prezzo pari a quello che essa aveva al termine delle contrattazioni del giorno precedente. Le proposte sono cancellate automaticamente dal sistema qualora il loro prezzo ecceda i limiti percentuali stabiliti dalla Consob ovvero in occasione dell'esecuzione di operazioni sul capitale della societa' emittente il titolo cui le stesse sono riferite.

2. Il sistema provvede automaticamente all'abbinamento delle proposte a condizione che il prezzo del contratto concludibile non superi i limiti percentuali stabiliti nelle norme di attuazione di cui all'art. 96. Al superamento di detti limiti percentuali le negoziazioni del titolo sono automaticamente e temporaneamente sospese dal sistema.

3. Le proposte e le applicazioni immesse nel sistema possono dare luogo alla conclusione di contratti mediante abbinamento da parte del sistema medesimo anche con proposte di segno contrario precedentemente inserite dallo stesso operatore.

4. Tramite apposita funzione di "cross order" il sistema consente ad uno stesso operatore di immettere una proposta e di abbinarla automaticamente ad un'altra proposta o ad un'applicazione di segno contrario di pari quantita' da lui immessa contestualmente alla prima, alle seguenti condizioni:

a) le proposte e le applicazioni devono riflettere esclusivamente ordini di committenti;

b) il prezzo di esecuzione deve essere specificato al momento dell'immissione ed essere compreso tra il prezzo della migliore proposta in compera e quello della migliore proposta in vendita, estremi esclusi.

Art. 23
(Sospensione temporanea delle contrattazioni di un titolo)

1. Nei casi di temporanea sospensione delle contrattazioni di un titolo non è consentita l'immissione di proposte nel sistema.

2. La sospensione ha una durata minima stabilita in via generale dalla Consob nelle norme di attuazione di cui all'art. 96 e comporta, alla scadenza del periodo di sospensione, l'immediato passaggio alla fase di negoziazione in continua. L'organo di controllo può stabilire, per singoli titoli, una maggiore durata della sospensione e, in tal caso, alla scadenza del periodo di sospensione, il titolo e' trasferito alla fase di preapertura.

Capo V
Contratti conclusi e informazioni agli operatori

Art. 24
(Contratti conclusi mediante il sistema)

1. Tutti i contratti conclusi mediante il sistema vengono automaticamente registrati nel sistema stesso con le seguenti indicazioni: numero progressivo del contratto, ora di esecuzione, titolo negoziato, quantità e prezzo unitario, nonchè codice identificativo, piazza e posizione contrattuale degli operatori contraenti.

2. Le informazioni registrate nel sistema per ogni contratto concluso vengono automaticamente messe a disposizione di tutti gli operatori per l'intera durata della sessione di contrattazione ad eccezione di quelle relative agli identificativi delle controparti per i contratti diversi da quelli stipulati dall'operatore. Al termine della sessione, tali informazioni vengono automaticamente elaborate per la formazione dei listini ufficiali di borsa di cui al Titolo VI e per il riscontro giornaliero dei contratti di cui al Titolo VIII.

Art. 25
(Informazioni agli operatori)

1. Durante l'intera sessione di negoziazione gli operatori possono prendere visione delle seguenti informazioni elaborate dal sistema:

a) situazione proposte immesse da tutti gli operatori preceduta, per ciascun titolo, da una selezione delle migliori cinque proposte in acquisto e in vendita;

b) situazione di tutte le proprie proposte;

c) situazione contratti conclusi;

d) riepilogo titoli;

e) sintesi per titolo;

f) singoli contratti.

Titolo III

MERCATO TELEMATICO PER LA NEGOZIAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI E DEI TITOLI DI STATO QUOTATI (MOT)

Capo I
Fasi della negoziazione

Art. 26
(Fasi di asta preventiva)

1. Nella fase di pre-asta preventiva gli operatori autorizzati possono immettere, modificare e cancellare proposte di negoziazione.

2. Il sistema determina per le proposte immesse nella fase di pre-asta preventiva, ad intervalli regolari di tempo stabiliti nelle norme di attuazione di cui all'art. 96 e secondo le regole di cui all'art. 33, un prezzo teorico di asta che viene comunicato agli operatori autorizzati e all'organo di controllo.

3. Nella fase di asta preventiva il sistema inibisce l'utilizzo di tutte le funzionalita' previste e determina, per i valori mobiliari per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 34, il prezzo di asta preventiva che viene comunicato all'organo di controllo, agli operatori autorizzati e al pubblico.

4. Al termine della fase di asta preventiva il sistema non da' luogo alla conclusione di contratti.

5. I titoli per i quali non sia stata inserita alcuna proposta in compera o in vendita passano alla fase di chiusura e assumono quale prezzo nominale il prezzo d'asta della giornata precedente se rilevato; in caso contrario il prezzo d'asta non viene rilevato.

Art. 27
(Fasi di asta definitiva)

1. Nella fase di pre-asta definitiva gli operatori autorizzati possono immettere, modificare e cancellare proposte di negoziazione.

2. Il sistema determina per le proposte immesse nella fase di pre-asta definitiva, ad intervalli regolari di tempo stabiliti nelle norme di attuazione di cui all'art. 96 e secondo le regole di cui all'art. 33 un prezzo teorico di asta che viene comunicato all'organo di controllo, agli operatori autorizzati e al pubblico.

3. Nella fase di asta definitiva il sistema:

a) inibisce agli operatori autorizzati l'utilizzo di tutte le funzionalita' previste ad eccezione della visualizzazione dei book per consentire la verifica dei valori dei prezzi teorici;

b) consente all'organo di controllo, per un intervallo di tempo immediatamente successivo all'avvio della fase di asta, di modificare le percentuali di cui all'art. 34, comma 1. La durata dell'intervallo in questione e' stabilita dalla Consob nelle norme di attuazione di cui all'art. 96.

c) determina, per i valori mobiliari per i quali ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 34, il prezzo di asta definitiva che viene comunicato all'organo di controllo, agli operatori autorizzati e al pubblico.

4. Al termine della fase di asta definitiva il sistema:

a) conclude automaticamente, al prezzo di cui al comma 3, let. c), i contratti derivanti dall'abbinamento delle proposte immesse, secondo le priorita' di prezzo e di tempo delle proposte stesse e sino ad esaurimento delle quantita' disponibili;

b) provvede a trasferire alla fase di sottoscrizione o alla fase di chiusura i valori mobiliari per i quali si verifichino le condizioni indicate rispettivamente ai commi 2 e 3 dell'art. 34.

Art. 28
(Fase di sottoscrizione)

1. Nella fase di sottoscrizione il sistema consente agli operatori autorizzati di immettere, modificare, e cancellare proposte di negoziazione.

2. Il sistema da' esecuzione alle proposte immesse dagli operatori secondo le modalita' di cui all'art. 35.

Art. 29
(Fase di chiusura)

1. Durante la fase di chiusura il sistema:

a) inibisce l'accesso alle funzioni di negoziazione e cancella le proposte di negoziazione ineseguite parzialmente o totalmente;

b) determina, per i titoli per i quali siano stati conclusi contratti nella fase di sottoscrizione, i prezzi medi di sottoscrizione di cui all'art. 36.

Capo II
Tipologie di ordini

Art. 30
(Proposte eseguibili nella fase d'asta)

1. Le proposte per l'esecuzione nella fase di asta possono essere immesse:

a) "a prezzo d'asta" (senza indicazione di prezzo) e con le eventuali ulteriori modalita' di esecuzione di cui al comma 2. Ai fini della determinazione del prezzo teorico d'asta di cui all'art. 33, il sistema assegna dinamicamente a tali proposte il prezzo al quale avrebbero le maggiori probabilita' di essere soddisfatte;

b) "con limite di prezzo" e con le eventuali ulteriori modalita' di esecuzione di cui al comma 2;

2. E' consentito specificare le seguenti modalita' di esecuzione delle proposte immesse nelle fasi di asta:

a) "valido sino ad asta definitiva" (VSA). La proposta puo' essere soddisfatta solamente in fase di asta definitiva. Il sistema cancella automaticamente le proposte a prezzo limitato e a prezzo d'asta che risultano ineseguite totalmente o parzialmente al termine di tale fase;

b) "valida sino a cancellazione" (VSC). La proposta permane nel sistema, per la quantita' ineseguita, sino a cancellazione da parte dell'operatore autorizzato o dell'organo di controllo, oppure fino all'inizio della fase di chiusura della seduta nella quale la proposta e' stata immessa.

3. Ove non sia diversamente specificato, gli ordini si intendono conferiti dai committenti per esecuzione in asta a prezzo d'asta.

4. Le proposte ineseguite totalmente o parzialmente al termine della fase di asta, sono automaticamente convertite dal sistema in proposte nella fase di sottoscrizione, con le modalita' indicate all'art. 34.

Art. 31
(Proposte eseguibili in fase di sottoscrizione)

1. Le proposte per l'esecuzione nella fase di sottoscrizione possono essere immesse esclusivamente con "limite di prezzo" e con le eventuali ulteriori modalita' di esecuzione di cui al comma 2.

2. E' consentito specificare le seguenti modalita' di esecuzione delle proposte:

a) la modalita' di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 30;

b) "tutto o niente" (TON): la proposta deve essere soddisfatta integralmente al momento della sua sottoscrizione. La Consob nelle norme di attuazione di cui all'art. 96 stabilisce l'importo minimo della proposta e l'importo minimo dei relativi incrementi. La presenza del parametro TON viene evidenziata sul book da apposito indicatore.

3. Il sistema consente agli operatori autorizzati di limitare l'esposizione delle proprie proposte ad una quantita' parziale; nel caso di proposte con modalita' di 2esecuzione TON, sia la quantita' parziale che la quantita non esposta nel book devono essere comunque non inferiori all'importo minimo di cui al comma 2.

Capo III
Svolgimento delle contrattazioni

Art. 32
(Modalità di ordinamento e priorità di esecuzione delle proposte)

1. Il sistema provvede, per tutte le fasi della negoziazione, ad ogni immissione, modificazione o cancellazione di proposte e alla conclusione di ciascun contratto, ad ordinare le proposte stesse su un apposito book in base al prezzo e alla priorità temporale, in ordine di prezzo decrescente per le proposte di acquisto e crescente per le proposte di vendita. Le proposte a prezzo d'asta sono esposte prima delle proposte a prezzo limitato e ordinate, tra loro, secondo la priorità temporale di immissione.

2. Le proposte sono eseguite dal sistema secondo le priorità di prezzo e di tempo di immissione.

Art. 33
(Determinazione del prezzo teorico di asta)

1. Durante le fasi di pre-asta preventiva e di pre-asta definitiva il sistema calcola ad intervalli di tempo regolari, per ogni titolo, il prezzo teorico di asta che risulta corrispondente:

a) al prezzo al quale e' negoziabile la maggiore quantita' di titoli; ovvero

b) al prezzo al quale sia negoziabile la quantita' che produce la minor differenza fra il volume degli acquisti e delle vendite, qualora a prezzi diversi siano negoziabili pari quantita' di titoli; ovvero

c) al prezzo, in presenza di pari quantita' e eguali differenze fra il volume di acquisti e delle vendite, piu' prossimo all'ultimo prezzo valido di cui all'art. 2, ovvero al maggiore dei due prezzi qualora entrambi divergano dall'ultimo prezzo valido di una medesima percentuale.

2. Qualora su entrambi i lati del book siano presenti esclusivamente proposte a prezzo d'asta, il sistema assume come prezzo teorico d'asta l'ultimo prezzo valido di cui all'art. 2.

Art. 34
(Validita' del prezzo d'asta e regole per il cambio di fase)

1. Il prezzo teorico d'asta definitiva, per ogni valore mobiliare, e' idoneo e viene assunto come prezzo d'asta determinando la conclusione dei relativi contratti ed il successivo passaggio dei valori mobiliari alla fase di sottoscrizione, qualora siano rispettate entrambe le seguenti condizioni:

a) il rapporto percentuale tra la quantita' scambiabile e la maggiore tra la quantita' totale in compera o in vendita, fatta esclusione per le quantita' relative alle proposte a prezzo limitato peggiore del prezzo d'asta, e' superiore alla percentuale stabilita dalla Consob nelle norme di attuazione di cui all'art. 96;

b) la differenza tra il prezzo teorico d'asta e l'ultimo prezzo valido di cui all'art. 2, non supera la percentuale stabilita dalla Consob nelle norme di attuazione di cui all'art. 96;

2. Il sistema invia alla fase di sottoscrizione i valori mobiliari per i quali:

a) il sistema ha determinato il prezzo d'asta definitiva dando luogo alla conclusione di contratti;

b) non e' possibile determinare il prezzo d'asta definitiva ma nel book e' presente almeno una proposta, a prezzo d'asta o con limite di prezzo, in compera o in vendita valida per la fase di sottoscrizione.

3. Il sistema invia alla fase di chiusura i valori mobiliari per i quali, al termine della fase di asta definitiva, si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) sono presenti solo proposte a prezzo d'asta sia in acquisto sia in vendita e non e' rispettata la condizione di cui al comma 1, lettera a);

b) e' possibile determinare il prezzo d'asta definitiva ma questo non rispetta i parametri di validita' di cui al comma 1.

4. Per i valori mobiliari di cui al comma 2, let. b) e al comma 3 per i quali il sistema determina il passaggio alla fase di sottoscrizione ovvero di chiusura, il prezzo d'asta assume valore nominale ovvero non viene rilevato secondo le regole e le modalita' stabilite nelle norme di attuazione di cui all'art. 96.

5. Nel caso di cui al comma 1, il sistema provvede a convertire le proposte ineseguite, in tutto o in parte, in proposte di sottoscrizione:

a) se immesse con limite di prezzo, con il prezzo e la priorita' temporale della proposta originaria;

b) se immesse a prezzo d'asta, con detto prezzo e la priorita' temporale della proposta originaria.

6. Nei casi di cui al comma 2, let. b), le proposte a prezzo d'asta trasferite alla fase di sottoscrizione sono convertite in proposte a prezzo limitato e assumono come prezzo l'ultimo prezzo valido.

ART. 35
(Esecuzione delle proposte e conclusione dei contratti nella fase di sottoscrizione)

1. Il sistema da' esecuzione alle proposte secondo le seguenti modalita':

a) proposte con limite di prezzo: il sistema abbina automaticamente, per la quantita' disponibile, la proposta immessa o modificata con una o piu' proposte di segno contrario aventi prezzo uguale o migliore della proposta stessa e conclude automaticamente uno o piu' contratti. Per ciascuna proposta, l'eventuale quantita' insoddisfatta rimane visualizzata nel book;

b) proposte con limite di prezzo e modalita' di esecuzione "tutto o niente" (TON): il sistema consente agli operatori autorizzati di sottoscrivere, mediante applicazione, le proposte esposte nel book con modalita' di esecuzione "TON" e conclude automaticamente per ogni proposta sottoscritta il relativo contratto; tali proposte possono essere sottoscritte solo singolarmente. La sottoscrizione avviene, a pari condizioni di quantita', rispettando l'ordinamento delle proposte secondo la priorita' di prezzo e di tempo di immissione.

ART. 36
(Prezzi medi di sottoscrizione)

1. Nella fase di chiusura il sistema calcola separatamente il prezzo medio di sottoscrizione per abbinamento ed il prezzo medio di sottoscrizione per applicazione.

2. Il prezzo medio di sottoscrizione per abbinamento è dato dal prezzo medio, ponderato per le quantita', dei soli contratti derivanti dall'abbinamento automatico delle proposte a prezzo limitato.

3. Il prezzo medio di sottoscrizione per applicazione è dato dal prezzo medio, ponderato per le quantita', dei contratti derivanti dalla sottoscrizione, mediante applicazione, delle proposte a prezzo limitato con parametro di negoziazione TON.

CAPO IV
Informazioni agli operatori

Art. 37
(Informazioni durante le fasi di pre-asta)

1. Nelle fasi di pre-asta gli operatori autorizzati possono prendere visione di tutte le proposte presenti sul book, relative a ciascun valore mobiliare, suddivise tra proposte in compera e in vendita, ordinate secondo le modalita' di cui all'art. 32.

2. Il sistema rende inoltre disponibili almeno le seguenti informazioni:

* Ultimo prezzo valido;
* Ultimo prezzo teorico calcolato;
* Quantita' totali in compera e in vendita;
* Quantita' scambiabili in asta;
* Rapporto percentuale tra la quantita' scambiabile e la maggiore tra le quantita' totali in compera o in vendita, fatta esclusione per le quantita' relative alle proposte a prezzo limitato peggiore del prezzo d'asta, con indicazione se l'eventuale quantita' ineseguibile al prezzo d'asta sia in compera o in vendita;
* Indicatore della fase d'asta;
* Indicatore di eventuale sospensione del valore mobiliare;
* Ora di elaborazione richiesta.

Art. 38
(Informazioni nella fase di sottoscrizione)

1. Nella fase di sottoscrizione, gli operatori autorizzati possono prendere visione del book, contenente le stesse informazioni di cui al comma 1, dell'art. 37. Il sistema fornisce apposita evidenza delle proposte che presentano quantita' parzialmente visualizzata e parametro "tutto o niente".

2. Il sistema rende, inoltre, disponibili almeno le seguenti informazioni:

* Ultimo prezzo valido;
* Prezzo, quantita' e ora dell'ultimo contratto concluso mediante abbinamento automatico delle proposte;
* Prezzo, quantita' e ora dell'ultimo contratto concluso mediante sottoscrizione per applicazione delle proposte con parametro di negoziazione TON;
* Indicatore di eventuale sospensione del valore mobiliare;
* Ora di elaborazione richiesta.

Art. 39
(Informazioni disponibili agli operatori in tutte le fasi della negoziazione)

1. Durante le fasi di negoziazione gli operatori possono prendere visione delle seguenti informazioni elaborate dal sistema:

a) Dettaglio di ciascuna delle proprie proposte;
b) Sintesi di tutte le proprie proposte per singolo valore mobiliare

2. Durante la fase di sottoscrizione il sistema rende inoltre disponibile la visualizzazione di tutti i contratti conclusi dall'operatore richiedente su un singolo valore mobiliare.

3. I contratti conclusi vengono automaticamente registrati nel sistema con le seguenti indicazioni: numero progressivo del contratto, ora di esecuzione, titolo negoziato, quantità e prezzo unitario, nonchè codice identificativo, piazza e posizione contrattuale degli operatori contraenti.

4. Le informazioni registrate nel sistema per ogni contratto concluso vengono automaticamente messe a disposizione di tutti gli operatori per l'intera durata della sessione di contrattazione ad eccezione di quelle relative agli identificativi delle controparti per i contratti diversi da quelli stipulati dall'operatore. Al termine della sessione, tali informazioni vengono automaticamente elaborate per la formazione dei listini ufficiali di borsa di cui al Titolo VI e per il riscontro giornaliero dei contratti di cui al Titolo VIII.

TITOLO IV

MERCATO TELEMATICO PER LA NEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI A PREMIO A CONTANTE (MPR)

Capo I
Disposizioni di carattere generale

Art. 40
(Funzioni del sistema)

1. Il sistema consente agli operatori autorizzati la negoziazione di contratti a premio "Dont", "Put", "Stellage", "Strap" e "Strip" i cui valori mobiliari sottostanti sono azioni, obbligazioni convertibili, warrant quotati in borsa e diritti di opzione ivi negoziati.

2. Il sistema visualizza un book di negoziazione per le sole serie per le quali sia stata immessa almeno una proposta di negoziazione.

Capo II
Fasi della negoziazione

Art. 41
(Fase di sottoscrizione)

1. Nella fase di sottoscrizione gli operatori autorizzati possono:

a) immettere, modificare e cancellare proposte di negoziazione;

b) sottoscrivere proposte di negoziazione dando luogo alla conclusione dei contratti.

Art. 42
(Fase di chiusura)

1. Nella fase di chiusura il sistema inibisce l'accesso alle funzioni di negoziazione e cancella le proposte di negoziazione ineseguite totalmente o parzialmente.

Capo III
modalita' di negoziazione

Art. 43
(Tipologia di proposta di negoziazione)

1. Possono essere immesse nel sistema esclusivamente proposte "con limite di prezzo" per esecuzione alle condizioni di prezzo specificate. Le proposte immesse restano visualizzate, se non eseguite totalmente o parzialmente, sino alla cancellazione da parte dell'operatore proponente oppure sino al termine della seduta nella quale la proposta e' stata immessa.

2. Per ciascuna serie la base indicata nella proposta deve rispettare lo scarto minimo stabilito dalla Consob nelle norme di attuazione di cui all'art. 96.

Art. 44
(Modalita' di ordinamento delle proposte)

1. Per ciascuna serie il sistema provvede, a seguito di una immissione, modifica o cancellazione di proposta o alla conclusione di un contratto, ad ordinare le proposte stesse in un apposito book in ordine di prezzo decrescente per le compere e crescente per le vendite e, a parita' di prezzo, in relazione alla priorita' temporale di immissione.

Art. 45
(Modalita' di conclusione dei contratti)

1. Il sistema consente agli operatori autorizzati di sottoscrivere, mediante applicazione, le proposte esposte sul book e conclude automaticamente, per ogni proposta sottoscritta, il relativo contratto. La quantita' della proposta sottoscritta e' pari alla quantita' visualizzata della proposta esposta, salvo che l'operatore in applicazione non specifichi una quantita' minore, comunque non inferiore al lotto minimo di contrattazione. Nel caso di sottoscrizione contemporanea di piu' proposte, la quantita' che viene sottoscritta e' pari alla somma delle quantita' visualizzate delle proposte selezionate fatta salva la possibilita' di sottoscrivere parzialmente la quantita' dell'ultima proposta selezionata.

2. La sottoscrizione avviene rispettando l'ordinamento delle proposte secondo la priorita' di prezzo e di tempo di immissione.

3. Il sistema consente, tramite apposita funzione, l'immissione di contratti conclusi con una controparte predeterminata a condizione che il prezzo di esecuzione del contratto sia compreso tra il prezzo della migliore proposta in compera ed in vendita presenti sul mercato al momento dell'immissione.

4. L'esercizio anche anticipato della facolta' si realizza mediante immissione da parte del compratore di apposita dichiarazione nel sistema di riscontro e rettifica giornalieri di cui al Titolo VIII entro i termini fissati dalla Consob nelle norme di attuazione di cui all'art. 96.

Capo IV
Informazioni agli operatori

Art. 46
(Informazioni nella fase di sottoscrizione)

1. Nella fase di sottoscrizione gli operatori autorizzati possono prendere visione di tutte le proposte presenti sul book relative a ciascuna serie suddivise tra proposte in compera ed in vendita.

2. Il sistema rende disponibili agli operatori autorizzati almeno le seguenti informazioni:

* tipo premio;
* scadenza;
* base;
* prezzo di riferimento, di cui all'art. 62, del valore mobiliare sottostante;
* prezzo e quantita' dell'ultimo contratto concluso ed ora di conclusione;
* quantita' totali in compera ed in vendita;
* ora di elaborazione richiesta.

3. Il sistema consente inoltre agli operatori autorizzati di prendere visione delle seguenti informazioni elaborate dal sistema:

* sintesi proprie proposte per singolo valore mobiliare sottostante;
* sintesi propri contratti per singolo valore mobiliare sottostante.

4. Tutti i contratti conclusi vengono automaticamente registrati nel sistema con le seguenti indicazioni: numero progressivo del contratto, ora di esecuzione, titolo negoziato, tipologia di premio, base, quantità scadenza e prezzo unitario, nonchè codice identificativo, piazza e posizione contrattuale degli operatori contraenti.

5. Le informazioni registrate nel sistema per ogni contratto concluso vengono automaticamente messe a disposizione di tutti gli operatori per l'intera durata della sessione di contrattazione ad eccezione di quelle relative agli identificativi delle controparti per i contratti diversi da quelli stipulati dall'operatore. Al termine della sessione, tali informazioni vengono automaticamente elaborate per la formazione dei listini ufficiali di borsa di cui al Titolo VI e per il riscontro giornaliero dei contratti di cui al Titolo VIII.

TITOLO V

MERCATO DELLE SPEZZATURE

Capo I
Disposizioni di carattere generale

Art. 47
(Funzioni del sistema)

1. Il sistema consente agli operatori autorizzati la negoziazione di azioni, warrant e obbligazioni convertibili quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto, per quantitativi inferiori al lotto minimo negoziabile nel mercato di riferimento (spezzature).

2. Il sistema consente, inoltre, agli operatori specialisti, di cui all'art. 49, di prenotare, in acquisto o in vendita, il quantitativo minimo stabilito per ciascun valore mobiliare. La Consob, nelle norme di attuazione di cui all'art. 96, stabilisce gli orari in cui la funzione di prenotazione e' disponibile.

Art. 48
(Tipologie di ordini)

1. Gli ordini possono essere impartiti esclusivamente al "prezzo di esecuzione" (ordini senza limite di prezzo) di cui all'art. 57 e, se non diversamente specificato, si intendono conferiti dai committenti fino a completa evasione.

Art. 49
(Operatori specialisti)

1. E' tenuto presso l'organo di controllo un "Elenco degli operatori specialisti" nel quale vengono iscritti gli operatori, autorizzati all'attivita' di negoziazione in conto proprio, che ne facciano richiesta. Le richieste devono essere presentate all'organo di controllo che stabilisce le modalita' di tenuta e aggiornamento dell'Elenco.

2. L'organo di controllo ripartisce tutti i valori mobiliari negoziati nel mercato delle spezzature tra gli operatori specialisti. I valori mobiliari assegnati a ciascun operatore sono annotati nell'elenco di cui al comma precedente.

3. In caso di sospensione di un operatore specialista, o del suo recesso dagli impegni di cui all'art. 50, l'organo di controllo provvede tempestivamente a sostituirlo con un altro operatore che faccia o abbia fatto richiesta di iscrizione. In subordine, ripartisce tra gli altri operatori specialisti i valori mobiliari assegnati allo specialista venuto meno.

4. Nel caso di accertata violazione degli obblighi di cui all'art. 50, la Consob, ferme restando le sanzioni di cui all'art. 13 della legge n. 1/91, puo' disporre la sospensione per un periodo da 15 giorni a 6 mesi dell'operatore specialista dall'Elenco di cui al comma 1 ovvero la cancellazione dello stesso dal medesimo Elenco.

Art. 50
(Obblighi degli operatori specialisti)

1. Per ciascuno dei valori mobiliari assegnati, gli operatori specialisti si impegnano a sottoscrivere giornalmente le proposte in compera o in vendita ineseguibili al termine della fase di immissione proposte per i quantitativi minimi stabiliti dall'organo di controllo.

2. Gli operatori specialisti sono esentati dagli obblighi di cui al comma 1, qualora nel mercato di riferimento i valori mobiliari quotati in borsa non abbiano determinato il prezzo di apertura in tempo utile per consentire la prima esecuzione.

Capo II
Fasi della negoziazione

Art. 51
(Fase di immissione proposte)

1. Nella fase di immissione proposte, gli operatori autorizzati possono immettere, modificare e cancellare proposte di negoziazione per tutti i valori mobiliari negoziati nel mercato di riferimento di cui alla lettera p) dell'art. 2.

Art. 52
(Fasi della prima esecuzione)

1. Partecipano alle fasi della prima esecuzione le azioni, i warrant e le obbligazioni convertibili quotate in borsa.

2. Nella prima fase di sottoscrizione, ogni operatore autorizzato puo' sottoscrivere, in tutto o in parte, le proposte in compera o in vendita ineseguibili al termine della fase di immissione proposte e non prenotate dagli intermediari specialisti (fase di prima sottoscrizione sbilancio operatori).

3. Nella seconda fase di sottoscrizione, gli operatori specialisti sottoscrivono, per i valori mobiliari loro assegnati ed almeno per l'importo minimo di cui all'art. 50, le proposte in compera o in vendita ineseguibili al termine della fase di immissione proposte e non sottoscritte ai sensi del comma 2 (fase di prima sottoscrizione operatori specialisti).

4. Nella prima esecuzione, il sistema:

a) inibisce l'utilizzo di tutte le funzionalita' previste;

b) rinvia alla seconda esecuzione le proposte aventi ad oggetto i valori mobiliari che non hanno ancora determinato il prezzo di apertura nel mercato di riferimento mantenendole ordinate secondo la loro priorita' temporale originaria. Per tali valori mobiliari, il sistema cancella le sottoscrizioni dello sbilancio effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo;

c) per i valori mobiliari che hanno gia' determinato il prezzo di apertura nel mercato di riferimento, conclude automaticamente, al prezzo di esecuzione di cui all'art. 57, i contratti derivanti dall'abbinamento delle proposte immesse;

d) invia automaticamente i contratti conclusi ai relativi sistemi di riscontro e rettifica giornalieri di cui al Titolo VIII del presente regolamento.

Art. 53
(Fasi della seconda esecuzione)

1. Partecipano alle fasi della seconda esecuzione le azioni, i warrant e le obbligazioni convertibili quotate in borsa rinviate a tali fasi ai sensi dell'art. 52, comma 4, let. b) ed i valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto;

2. Nella prima fase di sottoscrizione (fase di seconda sottoscrizione sbilancio operatori), ogni operatore autorizzato puo' sottoscrivere, in tutto o in parte:

a) le proposte, in compera o in vendita, aventi ad oggetto azioni, warrant e obbligazioni convertibili quotati in

borsa ineseguibili al termine della fase di immissione proposte;

b) le proposte, in compera o in vendita, aventi ad oggetto valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto ineseguibili al termine della fase di immissione proposte e non prenotate dagli intermediari specialisti.

3. Nella seconda fase di sottoscrizione, limitatamente ai valori mobiliari ammessi alle negoziazione nel mercato ristretto, gli operatori specialisti sottoscrivono, per i valori mobiliari loro assegnati ed almeno per l'importo minimo di cui all'art. 50, le proposte in compera o in vendita ineseguibili al termine della fase di immissione proposte e non sottoscritte ai sensi del comma 2 (fase di seconda sottoscrizione operatori specialisti).

4. Nella seconda esecuzione il sistema:

a) inibisce l'utilizzo di tutte le funzionalita' previste;

b) per i valori mobiliari di cui al comma 1 che hanno gia' determinato il prezzo di apertura nel mercato di riferimento, conclude automaticamente, al prezzo di esecuzione di cui all'art. 57, i contratti derivanti dall'abbinamento delle proposte immesse;

c) rinvia alla seduta di borsa successiva le proposte aventi ad oggetto i valori mobiliari di cui al comma 1 che non hanno ancora determinato il prezzo di apertura nel mercato di riferimento mantenendole ordinate secondo la loro priorita' temporale originaria. Per tali valori mobiliari, il sistema cancella le sottoscrizioni dello sbilancio effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo;

d) invia automaticamente i contratti conclusi ai relativi sistemi di riscontro e rettifica giornalieri di cui al Titolo VIII del presente regolamento.

Art. 54
(Fase di chiusura)

1. Durante la fase di chiusura il sistema inibisce l'accesso alle funzioni di negoziazione.

Capo III
Modalita' di esecuzione degli ordini

Art. 55
(Proposte di negoziazione)

1. Le proposte per le fasi della negoziazione possono essere immesse nel sistema esclusivamente "a prezzo di esecuzione" (AES) di cui all'art. 57 e con le eventuali ulteriori modalita' di cui al comma 2.

2. E' consentito specificare le seguenti modalita' di esecuzione delle proposte nelle fasi della negoziazione:

a) "valida sino a completa evasione" (VSE). La proposta permane nel sistema sino alla sua completa evasione, realizzabile anche in piu' giorni, oppure sino alla cancellazione da parte dell'operatore proponente o dell'organo di controllo. Le proposte inevase totalmente o parzialmente sono automaticamente cancellate dal sistema dopo sei mesi solari dalla data di immissione;

b) "valida sino a data specificata" (VSD). La proposta permane nel sistema, per la quantita' ineseguita, sino alla data specificata dall'operatore proponente oppure sino alla cancellazione da parte dell'operatore proponente o dell'organo di controllo;

c) "valida solo giorno di immissione" (VSG). La proposta se ineseguita, viene cancellata automaticamente dal sistema al termine della fase di prima o seconda esecuzione del giorno in cui e' avvenuta l'immissione.

3. Le proposte su ciascun valore mobiliare presenti nel sistema al termine della seconda fase di esecuzione, vengono automaticamente trasferite dal sistema stesso, se non diversamente specificato, alla giornata successiva. E' comunque consentita all'operatore proponente la cancellazione delle proprie proposte nelle fasi previste.

Capo IV
Svolgimento delle contrattazioni

Art. 56
(Ordine e priorita' di esecuzione delle proposte)

1. Il sistema provvede per tutte le fasi della negoziazione, ad ogni immissione, variazione o cancellazione di proposte ad ordinare le proposte stesse su un apposito

book in base alla priorita' temporale ascendente determinata in relazione alla data e all'ora della giornata in cui e' avvenuta l'immissione.

2. Gli ordini sono eseguiti dal sistema stesso secondo le priorita' di tempo di immissione.

Art. 57
(Prezzo di esecuzione)

1. Tutti i contratti conclusi nella stessa seduta, su ciascun valore mobiliare, sono eseguiti al "prezzo di esecuzione" (PEC). Il prezzo di esecuzione e' pari al prezzo di apertura, di cui all'art. 19, comma 1, determinato nel mercato di riferimento.

2. Nel caso in cui nel mercato di riferimento si determinino, per lo stesso valore mobiliare, piu' prezzi di apertura, il prezzo di esecuzione assume il valore del primo prezzo di apertura venutosi a determinare.

3. Se il prezzo di esecuzione di un valore mobiliare non viene determinato per l'intera giornata, il sistema non procede alla conclusione dei contratti. Le proposte di negoziazione vengono automaticamente trasferite alla giornata successiva mantenendo la priorita' temporale originaria.

Capo V
Informazioni agli operatori

Art. 58
(Informazioni nelle fasi di immissione, sottoscrizione sbilancio e chiusura)

1. Nelle fasi di immissione, sottoscrizione sbilancio e di chiusura il sistema consente agli operatori autorizzati di prendere visione di tutte le proposte presenti sul book, relative a ciascun valore mobiliare, suddivise tra proposte in compera e in vendita ordinate secondo le modalita' di cui all'art. 56.

2. Il sistema rende inoltre disponibili, per ogni valore mobiliare, almeno le seguenti informazioni:

* Codice alfabetico del titolo;
* Lotto minimo di negoziazione;
* Prezzo di esecuzione dei contratti;

* Quantita' totali in compera ed in vendita;
* Indicatore della fase di esecuzione;
* Ora di elaborazione richiesta;
* Sbilancio tra le quantita' in offerta ed in domanda con indicazione del numero di proposte ineseguibili e se l'eventuale quantita' ineseguibile sia in compera o in vendita;

3. Nelle fasi di immissione, sottoscrizione sbilancio e chiusura, il sistema consente agli operatori di prendere visione delle seguenti informazioni elaborate dal sistema:

a) sintesi proprie proposte per singolo valore mobiliare;
b) sintesi propri contratti per singolo valore mobiliare;
c) sintesi delle posizioni di ogni operatore specialista rispetto all'obbligo di sottoscrizione del quantitativo minimo stabilito dall'organo di controllo. Tale informazione e' disponibile solo per gli operatori specialisti.

4. Tutti i contratti conclusi vengono automaticamente registrati nel sistema con le seguenti indicazioni: numero progressivo del contratto, ora di esecuzione, titolo negoziato, quantità e prezzo unitario, nonchè codice identificativo, piazza e posizione contrattuale degli operatori contraenti.

5. Le informazioni registrate nel sistema per ogni contratto concluso vengono automaticamente messe a disposizione di tutti gli operatori per l'intera durata della sessione di contrattazione ad eccezione di quelle relative agli identificativi delle controparti per i contratti diversi da quelli stipulati dall'operatore. Al termine della sessione, tali informazioni vengono automaticamente elaborate per la formazione dei listini ufficiali di borsa di cui al Titolo VI e per il riscontro giornaliero dei contratti di cui al Titolo VIII.

TITOLO VI

INFORMAZIONE AL PUBBLICO E LISTINI UFFICIALI DI BORSA

CAPO I
Informazione al pubblico sulla contrattazione continua

Art. 59
(Informativa nelle fasi di contrattazione)

1. Nella fase di pre-apertura, il sistema telematico fornisce al pubblico, per ciascun valore mobiliare, le seguenti informazioni:

* il prezzo teorico di apertura e la relativa quantita' scambiabile;
* il prezzo della migliore proposta in compera ed in vendita e la relativa quantita';
* le quantita' esposte in compera e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo.

2. Nella fase di contrattazione continua, il sistema telematico delle borse valori fornisce al pubblico dati aggiornati sui contratti conclusi sia sottoforma di riepilogo dei diversi titoli trattati che in forma analitica per i singoli titoli. In quest'ultimo caso il sistema fornisce il prezzo e la relativa quantita' della migliore proposta in acquisto ed in vendita presente al momento sul mercato, nonche', le quantita' esposte in compera e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo.

Art. 60
(Consultazione dei dati relativi ai contratti conclusi)

1. Presso ciascuna borsa è consultabile un archivio che riporta, per ogni sessione di contrattazione continua e per ogni titolo, in ordine cronologico i contratti conclusi, con l'indicazione per ciascuno di essi del numero progressivo assegnato dal sistema, dell'orario di conclusione del contratto, del prezzo fatto, delle quantità scambiate, della piazza di appartenenza delle parti contraenti e delle proposte che hanno dato vita ai contratti.

Art. 61
(Listino ufficiale di borsa)

1. Il modello di listino ufficiale per i titoli negoziati mediante il sistema telematico espone per ogni titolo almeno i seguenti dati riferiti ai contratti conclusi:

a), numero dei contratti, quantità totali trattate e relativo prezzo medio ponderato;

b) prezzo massimo registrato, ora di conclusione del contratto e relativa quantità trattata;

c) prezzo minimo registrato, ora di conclusione del contratto e relativa quantità di valori mobiliari trattati;

d) prezzo medio ponderato relativo all'ultimo dieci per cento della quantità trattata, con indicazione del numero dei contratti corrispondenti, ovvero, se detto prezzo non è determinabile, quello di cui alla lettera a).

Art. 62
(Prezzo di riferimento)

1. Il prezzo medio ponderato di cui alla lettera d) del precedente articolo viene assunto come prezzo di riferimento.

Art. 63
(Pubblicazione del listino ufficiale di borsa)

1. Al termine della contrattazione continua il Consiglio di Borsa, tenuto conto delle eventuali rettifiche effettuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 76, dispone la pubblicazione del listino di borsa della giornata.

Art. 64
(Prezzo ufficiale giornaliero)

1. Ad ogni effetto di legge, il prezzo ufficiale giornaliero di ciascun titolo negoziato con il sistema di contrattazione continua è dato dal prezzo medio ponderato dell'intera quantità trattata di cui all'art. 61, lettera a).

CAPO II
Informazioni al pubblico sul mercato delle obbligazioni e dei titoli di stato quotati

Art. 65
(Informativa nelle fasi della negoziazione)

1. Al termine della fase di asta preventiva il sistema fornisce al pubblico informazioni relative a tutti i valori mobiliari negoziati sul MOT dando indicazione dei valori mobiliari ammessi alla fase di pre-asta definitiva e dei valori mobiliari inviati dal sistema alla fase di chiusura. Per ogni valore mobiliare il sistema fornisce almeno le seguenti informazioni:

* indicatore di asta preventiva;
* ultimo prezzo valido;
* prezzo determinato nell'asta;
* quantità scambiabile al prezzo d'asta con l'indicazione di quale lato del book presenta la quantita' prevalente;
* indicatore di eventuale sospensione del valore mobiliare.

2. Nella fase di pre-asta definitiva il sistema telematico fornisce al pubblico ad intervalli di tempo regolari stabiliti dalla Consob nelle norme di attuazione di cui all'art. 96, e per i soli valori mobiliari ammessi a detta fase almeno le seguenti informazioni:

* ultimo prezzo teorico d'asta calcolato;
* quantità scambiabile all'ultimo prezzo teorico d'asta con l'indicazione di quale lato del book presenta la quantita' prevalente;
* quantita' esposte in acquisto e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo;
* indicatore di eventuale sospensione del valore mobiliare.

3. Al termine delle fasi di asta definitiva il sistema telematico fornisce al pubblico informazioni relative ai valori mobiliari ammessi a tale fase dando indicazione della fase successiva a cui i singoli valori mobiliari sono trasferiti dal sistema stesso in base alle regole di cui all'art. 34. Per ogni valore mobiliare il sistema telematico fornisce almeno le seguenti informazioni:

* indicatore della fase di asta;
* prezzo determinato nell'asta;
* quantità totale scambiata al prezzo d'asta;
* controvalore scambiato in asta;
* numero di contratti conclusi in fase di asta;
* indicatore di eventuale sospensione del valore mobiliare.

4. Nella fase di sottoscrizione il sistema telematico fornisce ad intervalli di tempo determinati le informazioni relative ai soli valori mobiliari ammessi in detta fase. Per ogni valore mobiliare il sistema telematico fornisce almeno le seguenti informazioni:

* ultimo prezzo valido;
* prezzo e quantita' dell'ultimo contratto concluso mediante abbinamento automatico delle proposte;
* prezzo e quantita' dell'ultimo contratto concluso mediante sottoscrizione per applicazione delle proposte con parametro di negoziazione TON;
* prezzo e quantita' della migliore proposta a prezzo limitato in acquisto ed in vendita;
* prezzo e quantita' della migliore proposta con parametro di negoziazione TON in acquisto ed in vendita;
* le quantita' in acquisto e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo delle proposte a prezzo limitato;
* le quantita' in acquisto e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo delle proposte con parametro di negoziazione TON;
* indicatore di eventuale sospensione del valore mobiliare;
* ora di aggiornamento delle informazioni fornite.

5. Nella fase di chiusura il sistema telematico fornisce per ogni valore mobiliare almeno le seguenti informazioni:

* prezzo ufficiale della seduta di cui all'art. 68;
* prezzo medio di sottoscrizione per abbinamento e relativa quantita' totale scambiata;
* prezzo medio di sottoscrizione per applicazione e relativa quantita' totale scambiata;
* prezzo e quantita' dell'ultimo contratto concluso mediante abbinamento automatico delle proposte;
* prezzo e quantita' dell'ultimo contratto concluso mediante sottoscrizione per applicazione delle proposte con parametro di negoziazione TON;
* controvalore scambiato e numero di contratti conclusi mediante abbinamento automatico delle proposte;
* controvalore scambiato e numero di contratti conclusi mediante sottoscrizione per applicazione delle proposte con parametro di negoziazione TON;
* indicatore di eventuale sospensione del valore mobiliare.

Art. 66
(Consultazione dei dati relativi ai contratti conclusi)

1. Presso ciascuna borsa è consultabile un archivio che riporta, per ogni fase delle negoziazioni sul MOT e per ogni titolo, in ordine cronologico i contratti conclusi, con l'indicazione per ciascuno di essi del numero progressivo assegnato dal sistema, dell'orario di conclusione del

contratto, del prezzo fatto, delle quantità scambiate, della piazza di appartenenza delle parti contraenti e delle proposte che hanno dato vita ai contratti.

Art. 67
(Listino ufficiale di borsa dei valori mobiliari negoziati sul MOT)

1. Il modello di listino ufficiale per i valori mobiliari negoziati mediante MOT espone per ogni titolo almeno i seguenti dati sui contratti conclusi:

* il prezzo ufficiale giornaliero di cui all'art. 68;
* l'Ultimo prezzo valido, di cui all'art. 2, con l'indicazione della data;
* il prezzo d'asta determinatosi nell'ultima asta definitiva o di rinvio conclusa (Prezzo seduta precedente);
* il prezzo d'asta definitiva o di rinvio della giornata con l'indicazione della quantita' scambiata;
* il prezzo medio di sottoscrizione per abbinamento e relativa quantita' totale scambiata;
* il prezzo medio di sottoscrizione per applicazione e relativa quantita' totale scambiata.

2. Al termine delle fasi della negoziazione il Consiglio di Borsa, tenuto conto delle eventuali rettifiche effettuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 76, dispone la pubblicazione del listino di borsa della giornata.

Art. 68
(Prezzo ufficiale giornaliero)

1. Ad ogni effetto di legge, il prezzo ufficiale giornaliero di ciascun titolo negoziato sul MOT e' dato dal prezzo di asta e, in mancanza di questo, dal prezzo medio di sottoscrizione per abbinamento di cui al comma 2 dell'art. 36.

Capo III
Informazioni al pubblico sul Mercato telematico per la negoziazione dei contratti a premio a contante

Art. 69
(Informativa nella fase di sottoscrizione)

1. Nella fase di sottoscrizione il sistema telematico fornisce al pubblico, ad intervalli di tempo determinati e per ciascuna serie, almeno le seguenti informazioni:

* prezzo e quantita' dell'ultimo contratto concluso ed ora di conclusione;

* prezzo e quantita' della migliore proposta in acquisto e della migliore proposta in vendita.

2. Al termine della fase di sottoscrizione il sistema rende inoltre disponibili per ciascuna serie le seguenti informazioni:
* prezzo medio ponderato relativo all'intera quantita' trattata;
* quantita' scambiata nella seduta;
* numero di contratti conclusi nella seduta;
* prezzo minimo e massimo della seduta.

Art. 70
(Listino ufficiale di borsa)

1. Il modello di listino ufficiale espone per ogni serie almeno le informazioni indicate all'art. 69, comma 2.

Capo IV
Informazioni al pubblico sul Mercato delle spezzature

Art. 71
(Listino ufficiale di borsa dei valori mobiliari negoziati nel mercato delle spezzature)

1. Il modello di listino ufficiale per i valori mobiliari negoziati nel mercato delle spezzature espone, per ogni titolo, le quantita' scambiate in fase di prima o di seconda esecuzione ed il numero di contratti conclusi dando evidenza delle quantita' sottoscritte dagli operatori specialisti e dell'eventuale quantita' ineseguita al termine di ciascuna delle fasi.

2. Al termine delle fasi di negoziazione il Consiglio di Borsa, tenuto conto delle rettifiche effettuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 76, dispone la pubblicazione del listino di borsa della giornata.

CAPO V
Informazione al pubblico sulle notizie che hanno interesse per il corretto funzionamento del mercato

Art. 72
(Diffusione delle notizie)

1. Il sistema telematico diffonde al pubblico le informazioni comunicate, ai sensi dei regolamenti approvati

con delibere Consob n. 5552 e n. 5553 del 14 novembre 1991, all'organo del mercato regolamentato incaricato della gestione e della diffusione delle informazioni, nonchè le altre informazioni delle quali la Consob richieda la comunicazione a tale organo per la diffusione al pubblico a mezzo del sistema stesso.

CAPO VI
Archiviazione dei dati relativi alla negoziazione

Art. 73
(Archiviazione giornaliera dei dati di negoziazione)

1. Al termine di ogni giornata di contrattazione, tutti i dati immessi nel sistema dagli operatori autorizzati sono inseriti in un archivio generale, contenente separatamente:

a) i dati relativi ai contratti conclusi con il sistema di contrattazione continua completi delle indicazioni rispettivamente previste agli articoli 24, 81;

b) i dati relativi ai contratti conclusi sul MOT, completi delle indicazioni di cui all'art. 39, comma 3, ed all'art. 88;

c) i dati relativi ai contratti conclusi sul MPR e sul mercato delle spezzature completi delle informazioni di cui rispettivamente agli articoli 46, comma 4, e 58, comma 4;

d) i dati relativi alle proposte ineseguite, revocate o modificate immesse nel sistema di contrattazione continua e nel MOT , nel MPR e nel Mercato delle spezzature.

2. L'archivio generale viene mantenuto a disposizione della Consob per un periodo di otto anni dalla conclusione dell'anno borsistico di riferimento.

Art. 74
(Accesso agli archivi)

1. L'accesso ai dati di cui all'art. 73, comma 1, lettera d) è riservato esclusivamente alla Consob.

2. L'archivio di cui all'art. 73, comma 1, limitatamente ai dati di cui alle lettere a), b) e c) è consultabile dal Consiglio di borsa previa autorizzazione della Consob.

TITOLO VII

SUPERVISIONE DEI MERCATI

Capo I
Controlli sullo svolgimento della contrattazione continua, delle negoziazioni sul MOT, sul MPR e sul Mercato delle spezzature

Art. 75
(Controlli automatici della regolarità delle contrattazioni)

1. La Consob determina, con le norme di attuazione di cui all'art. 96, le condizioni generali di negoziazione (parametri) richieste per il controllo automatico da parte del sistema della regolarità delle negoziazioni.

2. Per la sola contrattazione continua, il sistema verifica costantemente il rispetto di tali parametri e, in caso contrario, procede automaticamente alla sospensione della fase della contrattazione continua in corso, per i titoli interessati.

3. I parametri suddetti sono stabiliti in via generale, anche per categorie di titoli, e hanno carattere permanente. L'organo di controllo di cui all'art. 76 può, tuttavia, modificare detti parametri, per uno o più titoli, in modo da consentire lo svolgimento delle contrattazioni.

Art. 76
(Interventi della Consob)

1. La Consob esercita la diretta vigilanza sul sistema di contrattazione continua, sul MOT, sul MPR e sul Mercato delle spezzature mediante il proprio competente Ufficio ("organo di controllo") dotato di appositi terminali abilitati, in via esclusiva, alle funzioni di controllo del mercato.

2. La Consob può intervenire nel sistema di contrattazione continua, nel MOT, nel MPR e nel Mercato delle spezzature per disporre, tra l'altro, la temporanea sospensione delle contrattazioni:

a) qualora siano rilevabili andamenti anomali delle contrattazioni di un titolo;

b) qualora si renda necessario acquisire informazioni in merito a particolari situazioni di mercato di un titolo;

c) qualora ricorrano motivi tecnici o altre circostanze che non garantiscano il regolare funzionamento;

d) limitatamente alle contrattazioni sul sistema di contrattazione continua, in caso di circostanziata segnalazione, da parte di operatori che si ritengono danneggiati da comportamenti irregolari di altri operatori al termine della fase di preapertura di un titolo.

3. La Consob può anche procedere alla temporanea sospensione di un operatore autorizzato, sia su richiesta di quest'ultimo, sia quando detta sospensione si renda necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle contrattazioni sul sistema telematico delle borse valori.

4. La Consob può disporre, entro il termine della stessa seduta di borsa, su concorde richiesta motivata degli operatori contraenti, la cancellazione di contratti conclusi tramite il sistema telematico delle borse valori..

Art. 77
(Delega dei poteri di controllo)

1. La Consob può delegare ai sensi dell'art. 1 del d.p.r. 31 marzo 1975, n.138, in tutto o in parte al Consiglio di borsa l'esercizio dei poteri di cui all'art. 76.

Art. 78
(Supervisione tecnica)

1. Il Consiglio provvede, attraverso una propria struttura di supervisione tecnica, al controllo del funzionamento della rete e delle apparecchiature del sistema telematico delle borse valori, dando prontamente comunicazione all'organo di controllo di cui all'art. 76 delle anomalie riscontrate.

2. Nel caso in cui la gestione ed il controllo del sistema telematico delle borse valori sia affidata a terzi in virtù di atto di concessione, gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 sono adempiuti dal concessionario.

Art. 79
(Casi di malfunzionamento del sistema)

1. Nel caso in cui un malfunzionamento del sistema telematico comporti l'esclusione dalle negoziazioni di uno o più operatori, questi possono proseguire le contrattazioni mediante i terminali "pubblici" presenti nei locali di borsa.

2. Qualora il malfunzionamento comporti l'esclusione di tutti gli operatori di una o più borse, questi potranno rivolgersi all'organo di controllo di cui all'art. 76 per ottenere la sospensione ovvero la cancellazione di tutte le loro proposte non ancora negoziate.

3. L'organo di controllo di cui all'art. 76 può disporre la temporanea sospensione delle contrattazioni qualora il malfunzionamento del sistema dovesse coinvolgere un significativo numero di operatori.

TITOLO VIII

RISCONTRO GIORNALIERO DEI CONTRATTI

Capo I

Sistema di riscontro e rettifica giornalieri dei contratti aventi ad oggetto azioni, warrant ed obbligazioni convertibili quotati in borsa negoziati a contante liquidati nella liquidazione a contante garantita (RRG/LCG)

Art. 80
(Funzioni del sistema)

1. Il sistema consente il riscontro e la rettifica dei contratti aventi ad oggetto azioni, warrant e obbligazioni convertibili quotati in borsa negoziati a contante e delle relative operazioni accessorie (compensi) rispettivamente stipulati ed effettuate dagli operatori autorizzati e dagli altri intermediari aderenti alla liquidazione a contante garantita.

2. Il sistema, inoltre, procede alla determinazione dei saldi bilaterali, preventivamente riscontrati, delle operazioni di cui sopra ai fini della loro presentazione, in via esclusiva, alle stanze di compensazione.

Art. 81
(Dichiarazioni degli operatori autorizzati)

1. I dati relativi ai contratti conclusi dagli operatori mediante il sistema di contrattazione continua, sono giornalmente completati dagli operatori stessi con le indicazioni relative alla eventuale vendita allo scoperto, alla eventuale ricopertura di precedenti vendite allo scoperto e alla tipologia del committente, entro l'orario stabilito del giorno di contrattazione.

2. I dati inerenti ai contratti conclusi dagli operatori con modalita' diverse da quelle di cui al comma 1 sono giornalmente dichiarati dagli operatori medesimi al sistema RRG/LCG entro l'orario stabilito del giorno di contrattazione. Le dichiarazioni relative ai contratti contengono le indicazioni necessarie al riscontro del contratto stesso e sono giornalmente completate con le indicazioni di cui al comma 1 e con l'indicazione del mercato di negoziazione.

3. Il sistema consente altresi' che siano dichiarati contratti di compravendita ed a premio aventi data di eseguito il giorno precedente a quello di dichiarazione al sistema. Il sistema consente inoltre di dichiarare le operazioni di accensione di contratti di riporto a contante fino al giorno precedente il giorno di liquidazione dell'operazione stessa. Le relative dichiarazioni sono inserite nel sistema entro l'orario stabilito nelle norme di attuazione di cui all'art. 96 e sono completate con le indicazioni di cui al comma 1 e con l'indicazione del mercato di negoziazione.

4. Le dichiarazioni relative alla risposta dei contratti a premio a contante possono essere effettuate dal giorno successivo a quello di dichiarazione al sistema del relativo contratto a premio e fino al giorno previsto dal calendario di borsa per la risposta premi.

5. Le dichiarazioni relative alle operazioni di estinzione anticipata dei contratti di riporto a contante possono essere effettuate dal primo giorno successivo a quello di dichiarazione del relativo contratto al sistema al ventiquattresimo giorno successivo il giorno di liquidazione dell'operazione di accensione.

6. Il sistema consente che siano dichiarate operazioni accessorie (compensi) sino al giorno antecedente quello di liquidazione.

Art. 82
(Dichiarazioni dei committenti)

1. I committenti dichiarano al sistema RRG/LCG i contratti conclusi nei confronti degli operatori autorizzati anche per conto della loro clientela, e le operazioni accessorie secondo le modalita' e nei termini previsti all'art. 81, commi 2, 3, 4, 5 e 6. Per i contratti derivanti dall'esercizio, anche anticipato di contratti di opzione di cui al Titolo IV della delibera n. 9726 del 15 gennaio 1996, i committenti devono dichiarare il mercato di negoziazione.

Art. 83
(Data di liquidazione dei contratti dichiarati al sistema)

1. Il sistema attribuisce automaticamente ai contratti di compravendita, quale data di liquidazione, il quinto giorno di borsa aperta successivo a quello della data di eseguito. Ai contratti di compravendita aventi ad oggetto obbligazioni convertibili stipulati nei quattro giorni precedenti la data di ultima conversione, il sistema

attribuisce automaticamente quale data di liquidazione il giorno di ultima conversione.

2. Il sistema attribuisce automaticamente ai contratti di riporto a contante, quale data di liquidazione dell'accensione, il quinto giorno di borsa aperta successivo a quello della data di eseguito, salvo diversa indicazione degli operatori dichiaranti e, quale data di liquidazione dell'operazione di estinzione, il trentesimo giorno di borsa aperta successivo a quello di liquidazione dell'operazione di accensione. Il sistema valorizza automaticamente i titoli oggetto di contratti di riporto a contante al prezzo di riferimento del giorno precedente il giorno di contrattazione.

3. Il sistema attribuisce automaticamente ai contratti di compravendita a premio a contante, quale data di liquidazione dell'importo del premio, il quinto giorno di borsa aperta successivo a quello della data di eseguito.

4. Il sistema, in caso di estinzione anticipata del contratto di riporto a contante, attribuisce automaticamente al contratto stesso, quale data di liquidazione, il quinto giorno di borsa aperta successivo a quello di estinzione.

5. Il sistema, in caso di esercizio anche anticipato, attribuisce automaticamente al contratto di compravendita derivante dall'esito del premio a contante, quale data di liquidazione, il quinto giorno di borsa aperta successivo a quello di esercizio.

Art. 84
(Riscontro dei contratti conclusi)

1. Il sistema esegue il riscontro automatico dei contratti di compravendita e a premio dichiarati dagli operatori autorizzati e dai committenti di cui all'art. 82, entro il giorno successivo a quello della data di eseguito segnalando le eventuali discordanze rilevate nelle dichiarazioni giornaliere per le conseguenti rettifiche.

2. Il sistema esegue il riscontro automatico delle operazioni di accensione di contratti di riporto a contante e delle operazioni accessorie dichiarate dagli operatori autorizzati e dai committenti di cui all'art. 82, fino al giorno antecedente la data di liquidazione delle operazioni stesse, segnalando le eventuali discordanze rilevate nelle dichiarazioni giornaliere per le conseguenti rettifiche.

3. I contratti e le operazioni accessorie riscontrati dal sistema non sono piu' modificabili da parte dei dichiaranti.

4. I contratti conclusi per il tramite del sistema di contrattazione in continua, del MPR e del Mercato delle spezzature sono automaticamente riscontrati dal sistema e possono essere cancellati esclusivamente dalla Consob secondo le modalita' previste all'art. 76, comma 4.

5. I contratti conclusi con modalita' diverse dalla contrattazione continua e le operazioni accessorie riscontrati dal sistema possono essere cancellati da parte di entrambi i dichiaranti esclusivamente nello stesso giorno di comunicazione al sistema. In tal caso il sistema stesso fornisce alla Consob apposita segnalazione relativa ai contratti riscontrati e cancellati.

6. Le dichiarazioni relative all'estinzione anticipata del contratto di riporto non sono soggette a riscontro se effettuate dal riportatore o dal riportato entro l'orario (ora del sistema) stabilito dalla Consob nelle norme di attuazione di cui all'art. 96. In tal caso il sistema genera automaticamente una dichiarazione uguale e contraria per il riportato o per il riportatore. Oltre l'ora stabilita la dichiarazione di estinzione anticipata ha effetto solo se comunicata da entrambi i contraenti e riscontrata dal sistema.

7. Le rettifiche di cui al comma 1 relative ai contratti dichiarati debbono essere eseguite entro l'orario stabilito del giorno successivo alla data di eseguito del contratto.

8. Le rettifiche di cui al comma 2 relative alle operazioni accessorie devono essere eseguite entro l'orario stabilito del giorno antecedente la data di liquidazione delle operazioni stesse.

Art. 85
(Mancato riscontro delle operazioni)

1. I contratti segnalati per la rettifica dal sistema ai dichiaranti ai sensi dell'art. 84, comma 1, e da questi non rettificati entro l'orario stabilito del giorno successivo alla data di eseguito sono automaticamente stornati dal sistema. In tal caso il sistema provvede ad effettuare apposita segnalazione alla Consob e ai dichiaranti dei contratti stornati.

2. Le operazioni di accensione di contratti di riporto a contante e le operazioni accessorie segnalate per la rettifica dal sistema ai dichiaranti ai sensi dell'art. 84, comma 2, e da questi non rettificate entro l'orario stabilito del giorno antecedente la data di liquidazione sono automaticamente stornate dal sistema e comunicate ai

dichiaranti. Per le operazioni di accensione di contratti di riporto stornate automaticamente, il sistema provvede altresi' ad effettuare apposita segnalazione alla Consob.

Art. 86
(Archiviazione dei contratti conclusi ai sensi dell'art. 11, comma 9, della legge 1/1991, a prezzi diversi da quelli di borsa o con scadenza superiore a quella automaticamente attribuita dal sistema)

1. Il sistema individua ed archivia i contratti di compravendita conclusi ai sensi dell'art. 11, comma 9 , della legge 1/1991 (compravendite di blocchi), a prezzi diversi da quelli di borsa o con scadenza diversa da quella di cui all'art. 83, comma 1.

2. Ai fini della determinazione dello scostamento dal prezzo di borsa:

a) se nel corso della seduta di borsa le contrattazioni su un titolo hanno dato luogo a due o piu' prezzi, si considerano effettuate a prezzi diversi da quelli di borsa le compravendite di blocchi il cui prezzo non e' compreso nell'intervallo definito dal prezzo massimo rilevato in borsa maggiorato di una percentuale stabilita dalla Consob nelle norme di attuazioni di cui all'art. 96 e dal prezzo minimo rilevato in borsa diminuito della stessa percentuale;

b) se nel corso della giornata le contrattazioni su un titolo hanno dato luogo ad un solo prezzo, si considerano effettuate a prezzi diversi da quelli di borsa le compravendite di blocchi il cui prezzo non e' compreso nell'intervallo definito dal prezzo rilevato in borsa maggiorato o diminuito della stessa percentuale di cui alla precedente lettera a);

c) se nel corso della giornata non si sono registrate contrattazioni su un titolo, le compravendite di blocchi si considerano effettuate a prezzi diversi da quelli di borsa.

3. Nel caso di insolvenza di un aderente alla liquidazione a contante garantita, il sistema comunica alla Banca d'Italia le informazioni necessarie alla determinazione dei saldi multilaterali dell'insolvente e delle sue controparti al netto dei contratti di compravendita di cui al comma 1.

Capo II

Sistema di riscontro e rettifica giornalieri dei contratti aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato quotati in borsa ed ivi stipulati, titoli obbligazionari quotati in borsa negoziati a contante e liquidati nella liquidazione a contante non garantita nonche' diritti di opzione ammessi alla negoziazione in borsa (RRG/LCN)

Art. 87
(Funzioni del sistema)

1. Il sistema consente il riscontro e la rettifica dei contratti aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato quotati in borsa ed ivi stipulati, titoli obbligazionari quotati in borsa negoziati a contante e liquidati nella liquidazione a contante non garantita nonche' diritti di opzione ammessi alla negoziazione in borsa e le relative operazioni accessorie (compensi) rispettivamente stipulati dagli operatori autorizzati e dagli altri intermediari aderenti alla liquidazione a contante non garantita;

2. Il sistema, inoltre, procede alla determinazione dei saldi bilaterali, preventivamente riscontrati, delle operazioni di cui sopra ai fini della loro presentazione, in via esclusiva, alle stanze di compensazione.

3. Limitatamente ai contratti stipulati da operatori non aderenti alla stanza di compensazione di Milano ed aventi ad oggetto valori mobiliari non depositati presso sistemi di deposito accentrato, il sistema non provvede alla loro presentazione alle stanze di compensazione dando apposita evidenza agli operatori interessati.

Art. 88
(Dichiarazioni degli operatori autorizzati e dei committenti)

1. I dati relativi ai contratti conclusi dagli operatori mediante il sistema telematico per la negoziazione delle obbligazioni e dei titoli di stato quotati (MOT) e, relativamente ai diritti di opzione, conclusi mediante il sistema di contrattazione continua, sono giornalmente completati con le indicazioni relative alla eventuale vendita allo scoperto, alla eventuale ricopertura di precedenti vendite allo scoperto ed alla tipologia del committente, entro l'orario stabilito del giorno di contrattazione.

2. I dati relativi ai contratti che hanno per oggetto rispettivamente titoli obbligazionari diversi dai titoli di stato o garantiti dallo stato, quotati in borsa e diritti di opzione che sono stati conclusi dagli operatori con modalita' diverse dalla negoziazione nel MOT e dalla contrattazione continua, sono giornalmente dichiarati dagli operatori medesimi al sistema telematico entro l'orario stabilito nelle norme di attuazione di cui all'art. 96, del giorno di contrattazione. Le dichiarazioni relative ai contratti contengono le indicazioni necessarie al riscontro del contratto stesso e sono giornalmente completate con le indicazioni di cui al comma 1 e con l'indicazione del mercato di negoziazione.

3. Il sistema consente, altresì, che siano dichiarati contratti aventi data di eseguito il giorno precedente a quello di dichiarazione al sistema. Le relative dichiarazioni sono inserite nel sistema entro l'orario stabilito e sono completate con le indicazioni di cui al comma 1 e con l'indicazione del mercato di negoziazione.

4. Il sistema consente che siano dichiarate operazioni accessorie (compensi) sino al giorno antecedente quello di liquidazione.

5. I committenti che provvedono alla liquidazione dei contratti nei confronti degli operatori autorizzati, anche per conto della loro clientela, dichiarano al sistema telematico i contratti conclusi e le operazioni accessorie secondo le modalità e nei termini previsti ai commi 2, 3 e 4.

Art. 89
(Data di liquidazione dei contratti dichiarati al sistema)

1. Il sistema attribuisce automaticamente ai contratti di compravendita aventi ad oggetto titoli di Stato, ad eccezione dei Buoni Ordinari del Tesoro, titoli garantiti dallo Stato ed obbligazioni quotate in borsa, quale data di liquidazione, il terzo giorno di borsa aperta successivo a quello della data di eseguito.

2. Il sistema attribuisce automaticamente ai contratti di compravendita aventi ad oggetto Buoni Ordinari del Tesoro, quale data di liquidazione, il secondo giorno successivo a quello della data di eseguito.

3. Il sistema attribuisce automaticamente ai contratti aventi ad oggetto diritti di opzione il giorno di liquidazione stabilito dal Consiglio di Borsa.

Art. 90
(Riscontro dei contratti conclusi)

1. Il sistema esegue il riscontro automatico dei contratti dichiarati dagli operatori autorizzati e dai committenti di cui all'art. 88, comma 5, entro il giorno successivo a quello della data di eseguito segnalando le eventuali discordanze rilevate nelle dichiarazioni giornaliere per le conseguenti rettifiche.

2. Il sistema esegue il riscontro automatico delle operazioni accessorie dichiarate dagli operatori autorizzati e dai committenti di cui all'art. 88, comma 5, fino al giorno antecedente la data di liquidazione segnalando le eventuali discordanze rilevate nelle dichiarazioni giornaliere per le conseguenti rettifiche.

3. I contratti e le operazioni accessorie riscontrati dal sistema non sono piu' modificabili da parte dei dichiaranti.

4. I contratti conclusi per il tramite del MOT e, relativamente ai contratti aventi ad oggetto diritti di opzione, conclusi per il tramite del sistema di contrattazione continua, sono automaticamente riscontrati dal sistema e possono essere cancellati esclusivamente dalla Consob secondo le modalita' previste all'art. 76, comma 4.

5. I contratti conclusi con modalita' diverse dalla contrattazione nel MOT e dalla Contrattazione continua e le operazioni accessorie riscontrati dal sistema possono essere cancellati da parte di entrambi i dichiaranti esclusivamente nello stesso giorno di comunicazione al sistema. In tal caso il sistema stesso fornisce alla Consob apposita segnalazione relativa ai contratti riscontrati e cancellati.

6. Le rettifiche di cui al comma 1, relative ai contratti dichiarati, debbono essere eseguite entro l'orario stabilito dalla Consob nelle norme di attuazione di cui all'art. 96, del giorno successivo alla data di eseguito del contratto. In caso di mancata rettifica nei termini stabiliti, il sistema storna automaticamente i contratti segnalati dandone apposita comunicazione alla Consob ed ai dichiaranti dei contratti stornati.

7. Le rettifiche di cui al comma 2 relative alle operazioni accessorie devono essere eseguite entro l'orario stabilito dalla Consob nelle norme di attuazione di cui all'art. 96, del giorno antecedente la data di liquidazione delle operazioni stesse. In caso di mancata rettifica nei termini stabiliti, il sistema storna automaticamente le operazioni accessorie segnalate e ne da' comunicazione ai dichiaranti stessi.

TITOLO IX

SISTEMA DI SUPPORTO INFORMATIVO AL MERCATO DEI RIPORTI A CONTANTE

CAPO I
Disposizioni di carattere generale

Art. 91
(Funzioni del sistema)

1. Il sistema consente agli utenti, tramite apposite pagine telematiche, l'esposizione e la gestione di proposte di contratti di riporto a contante, sia nella forma di riporto titoli che di riporto lire.

2. Il sistema non consente la conclusione automatica dei contratti di riporto di cui al comma 1.

Art. 92
(Utenti del sistema)

1. Sono abilitati ad esporre proposte di contratti di riporto a contante sul sistema gli agenti di cambio, le banche e le societa' di intermediazione mobiliare autorizzate allo svolgimento dell'attivita' di finanziamento dei contratti di borsa, aderenti alla liquidazione a contante garantita.

Art. 93
(Modalita' di immissione e di gestione delle proposte)

1. Durante l'orario di funzionamento del sistema, gli utenti immettono le proposte di contratti di riporto a contante specificando: l'indicatore identificativo del riporto titoli o del riporto lire; il codice del titolo; il segno del contratto a seconda che l'utente intenda assumere la posizione di riportato o di riportatore; la quantita' di azioni, di obbligazioni convertibili e dei warrant richiesti o offerti a riporto; il prezzo espresso in tasso nominale annuo nel caso in cui l'interesse sia a favore del riportatore (riporto) o in lire per azione nel caso in cui l'interesse sia a favore del riportato (deporto).

2. Le proposte esposte sul sistema sono impegnative per il proponente sino a cancellazione. Conseguentemente, a seguito della conclusione di ciascun contratto di riporto, l'utente e' tenuto ad aggiornare o a cancellare le proprie proposte esposte sul titolo interessato. Alla chiusura del servizio, il sistema procede automaticamente a cancellare le proposte ancora esposte.

3. Ciascun utente puo' cancellare le proprie proposte di contratti di riporto a contante, sia singolarmente per azione, obbligazione convertibile o warrant, sia globalmente per tutte le azioni, le obbligazioni convertibili e warrant sui quali abbia esposto proposte. Ciascun utente puo', inoltre, variare le proprie proposte anche limitatamente alle sole indicazioni relative alla quantita' e al prezzo.

Art. 94.
(Funzioni di informazione del sistema)

1. Il sistema permette a ciascun utente di prendere visione, per ciascun titolo, delle proposte di contratti di riporto titoli e riporto lire esposte, in ordine di prezzo crescente per le quantita' domandate a riporto e decrescente per le quantita' offerte a riporto. In presenza di uguale prezzo, l'ordinamento e' decrescente per quantita' e, a parita' di quantita', e' decrescente per ordine di inserimento.

2. Durante l'orario di funzionamento, il sistema fornisce per ciascun titolo tramite la funzione di cui all'art. 59, informazioni al pubblico relativamente alle migliori proposte in domanda ed in offerta di contratti di riporto titoli e di riporto lire, indicando i relativi prezzi e quantita'.

3. Ai fini della pubblicazione del listino ufficiale di borsa, il sistema fornisce, relativamente ai contratti di riporto a contante titoli o lire, per ciascun titolo e per ciascuna giornata di borsa: il volume complessivamente trattato, il numero di contratti conclusi, il prezzo medio ponderato, il prezzo minimo ed il prezzo massimo distinti tra contratti in cui l'interesse e' pagato a favore del riportatore (riporti) e contratti in cui l'interesse e' pagato a favore del riportato (deporti).

Art. 95
(Interventi della Consob sullo svolgimento delle contrattazioni)

1. La Consob, tramite apposita funzione, inibisce l'inserimento delle proposte degli utenti per i quali siano stati adottati provvedimenti di esclusione dalle borse valori o di sospensione cautelare da una o piu' delle attivita' d'intermediazione mobiliare ai sensi dell'art. 13 della legge 1/1991, sia venuta meno la qualita' di aderente alla liquidazione a contante garantita o che siano stati sospesi dal servizio di negoziazione in continua. Le proposte dell'utente nei confronti del quale la Consob abbia operato il suddetto intervento sono automaticamente cancellate dal sistema.

2. Per ciascuna seduta di borsa, il sistema registra automaticamente tutte le informazioni immesse sul sistema stesso e le tiene a disposizione della Consob su supporti magnetici.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 96
(Norme di attuazione)

1. Con apposita delibera la Consob stabilisce le norme di attuazione del presente regolamento.

96A2430

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8651375) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato dalle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 0 9 2 0 9 6 *

L. 6.000